



COMUNE DI ALANNO

(Provincia di Pescara)

P.zza Trieste n. 2 – P.I. 00326640687 – C.F. 80013770682 –
Tel. 085/8573101 – 085/8573118 – Fax. 085/8573692

Alanno, 14.12.2022

RELAZIONE

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016

La Legge di stabilità per l'anno 2015 (commi 611-614 dell'art. 1 della Legge nr. 190/2014) prevedeva che le pubbliche amministrazioni avviassero un percorso di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, nonché un obiettivo specifico connesso alla riduzione, entro l'anno 2015, del numero delle società pubbliche;

Il testo di legge recepiva in parte le indicazioni fornite dal Commissario della *spending review* Prof. Carlo Cottarelli con il proprio documento del 7 agosto 2014 denominato “Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali” e nasce con l'intento di potenziare il disposto dell'art. 3, comma 27 e seguenti, della Legge nr. 244/2007, secondo cui gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre risulta invece ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

La disciplina in materia indicava quali fossero i criteri da considerare per giungere al perseguimento degli obiettivi ricercati riepilogandoli in cinque punti fondamentali:

- Eliminazione delle società non indispensabili, vale a dire che svolgono servizi non strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- Soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
- Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile;
- Aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Il legislatore, nonostante individuasse gli obiettivi e le direttrici attraverso cui muoversi, riconosceva tuttavia il discrezionale ruolo programmatico dell'organo di direzione politica dell'Ente, riservandogli un certo spazio di autonomia di scelta e margini di flessibilità operativa che garantissero l'approvazione di misure e iniziative realmente praticabili

Con il D.Lgs. nr. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in G.U. nr. 210 dell'08.09.2016 sono stati ribaditi e rafforzati i principi sopra enunciati.

L'art. 24 del D.Lgs. nr. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” recante “Revisione straordinaria delle partecipazioni” prevedeva che le pubbliche amministrazioni dovessero effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del

medesimo, individuando quelle che dovevano essere alienate o che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

L'eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10, doveva avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione e doveva essere effettuata per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Con deliberazione di C.C. nr. 35 del 30.09.2017 il Comune di Alanno ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, prevedendo ed attuando i seguenti interventi di razionalizzazione:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	AZIONE
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.R.L. (COGERVAP)	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AMBIENTE S.P.A.	DIRETTA	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI ALIENAZIONE QUOTE POSSEDUTE SENZA ESITO
PESCARAINNOVA	DIRETTA	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI ALIENAZIONE QUOTA POSSEDUTA SENZA ESITO
ECOLOGICA PESCARESE	DIRETTA	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Con successiva deliberazione di C.C. nr. 62 del 28.12.2018 ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. nr. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 nr. 100, anno 2018", il Comune di Alanno non ha previsto ulteriori interventi di razionalizzazione.

Nel corso dell'annualità 2019, sono state liquidate le quote possedute dal Comune di Alanno nella Società Ambiente S.p.A., che ha versato all'Ente la somma di € 11.500,00.

Con deliberazione di C.C. nr. 53 del 20.12.2019 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente per l'anno 2019, con il seguente esito:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	AZIONE
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A.)	MANTENIMENTO

	S.p.A.)	
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A)	MANTENIMENTO
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALII PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.R.L. (COGERVAP S.R.L.)	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
PESCARAINNOVA S.R.L.	DIRETTA	ALIENAZIONE QUOTE

Con deliberazione di C.C. nr. 37 del 30.11.2020 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente per l'anno 2020, con il seguente esito:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	AZIONE
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A)	MANTENIMENTO
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALII PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.R.L. (COGERVAP S.R.L.)	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
PESCARAINNOVA S.R.L.	DIRETTA	ALIENAZIONE QUOTE

Con deliberazione di C.C. nr. 39 del 27.09.2021 veniva approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società Pescarainnova S.r.l. nonché la sua successiva cancellazione dal Registro Imprese.

Con deliberazione di C.C. nr. 50 del 29.11.2021 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente per l'anno 2021, con il seguente esito:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	AZIONE
-----------------	-----------------------	---------------

A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A)	MANTENIMENTO
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.R.L. (COGERVAP S.R.L.)	DIRETTA	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
PESCARAINNOVA S.R.L.	DIRETTA	SCIOGLIMENTO ANTICIPATO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

L'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", commi 1-2-3-4, del D.Lgs. nr. 175/2016, dispone che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

Conseguentemente, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 175/2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2 devono essere alienate o devono essere oggetto di misure di razionalizzazione.

L'art. 4 del D.Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la

quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”;

L'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che: “ 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;

L'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che: “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4^o;

Devono, pertanto, essere alienate o oggetto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, di misure quali piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali di verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. nr. 175/2016, anche sul piano delle convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. Non sono riconducibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. nr. 175/2016, allo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. nr. 50/2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. nr. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. nr. 50/2016;
3. Ricorrono le seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. nr. 175/2016:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. nr. 175/2016;
 - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. nr. 175/2016.

Le disposizioni del D.Lgs. nr. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, D.L. nr. 138/2011 e ss. mm. e ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alanno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che il medesimo affidamento rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. nr.175/2016 in materia di società in house;
- In società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 175/2016 modificato dal D.Lgs. nr. 100/2017, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia ed alla discrezionalità dell'Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria, anche se di minima entità.

Il Comune di Alanno detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società, rispetto alle quali viene effettuata la ricognizione ordinaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016:

- **ATO – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale nr. 4 del pescarese:**

Programmazione e controllo servizio idrico integrato.

Gli Enti d'ambito Abruzzesi per il Servizio Idrico Integrato, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. nr. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell'Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).

All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009 nr. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. nr. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

Il Presidente degli Enti d'Ambito Abruzzesi, ERSI, è il Geom. Nunzio Merolli.

Il Direttore Generale degli Enti d'Ambito Abruzzesi, ERSI, è l'Ing. Corrado Rossi (ruolo abolito con L.R. nr. 10 del 18.08.2021).

- **ACA S.p.A. in house providing:**

Gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Pescara nr. 4 (Ente d'Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e di Chieti. E' una società a totale partecipazione pubblica e l'intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino.

- **Consorzio Gestione risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara s.r.l. (Cogervap s.r.l.):**

La Società gestisce la distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte ed è concessionaria del servizio di distribuzione gas metano in diversi comuni della Provincia di L'Aquila e di Pescara.

Il servizio di distribuzione gas metano comprende - come previsto dal Decreto Letta - tutte le attività che riguardano la manutenzione delle reti, la realizzazione degli allacciamenti, la posa dei misuratori d'utenza e la gestione della sicurezza degli impianti.

- **Pescarainnova s.r.l.:**

Fornisce servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.

Si esaminano di seguito le caratteristiche delle partecipazioni possedute nelle citate compagini societarie.

- **ATO – Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale nr. 4 del pescarese:**

Programmazione e controllo servizio idrico integrato.

Gli Enti d’ambito Abruzzesi per il Servizio Idrico Integrato, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. nr. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell’Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).

All’ERSI sono attribuite, ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009 nr. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. nr. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d’Ambito soppressi.

Il Presidente degli Enti d’Ambito Abruzzesi, ERSI, è il Geom. Nunzio Merolli.

Il Direttore Generale degli Enti d’Ambito Abruzzesi, ERSI, è l’Ing. Corrado Rossi (ruolo abolito con L.R. nr. 10 del 18.08.2021).

Interventi:

Non di competenza del Comune.

- **ACA S.p.A. in house providing:**

Gestore unico del ciclo integrato delle acque nell’ATO Pescara nr. 4 (Ente d’Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell’ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e di Chieti. E’ una società a totale partecipazione pubblica e l’intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino. La Società è soggetta al controllo analogo dell’ERSI.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Azienda Comprensoriale Acquedottistica (A.C.A.) S.p.A. in house providing	Società per Azioni	Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: Presidente: Ing. Giovanna Brandelli Componenti: Dott. Bartolomeo Donato Di Matteo – Dott. Pierpaolo Canzano

Codice Fiscale	91015370686
Partita IVA	01318460688
Forma giuridica	Società per Azioni
Anno di costituzione della Società	ACA S.p.A. in house providing è nata nell’anno 2002 dalla trasformazione dell’Azienda Consortile Acquedottistica - Pescara
Natura di holding	NO
Sede legale	Pescara

Indirizzo	Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
Telefono	085-41781
Fax	085-4156113
PEC	aca.pescara@pec.it
Sito istituzionale	www.aca.pescara.it
Attività svolta	<p>La società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri. La società svolge la propria attività nel settore del Servizio Idrico Integrato dove opera in qualità di gestore unico in base alla delibera di affidamento dell'ATO nr. 4 del pescarese. Il servizio viene svolto nelle province di Pescara, Chieti e Teramo.</p> <p>La Società ACA S.p.A. controlla direttamente o partecipa nelle seguenti società che svolgono attività funzionali e/o complementari al core business:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risorse Idriche s.r.l. in liquidazione: 100% - Hydrowatt Abruzzo S.p.A.: 40% (produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) <p>Settore di attività: ATECO I livello: raccolta, trattamento e fornitura di acqua ATECO II: raccolta, trattamento e fornitura di acqua; cod. 36</p>
Affidamenti	L'affidamento del servizio fa capo all'ERSI.
Quota di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,45%
Numero dipendenti	133 (Bilancio 2021)
Costo del personale	€ 10.614.696,00 (Bilancio 2021)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	tre
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 148.739,00 lordi annui (Bilancio 2021)
Numero dei componenti dell'organo di	tre

controllo		
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	€ 106.579,00 lordi annui (Bilancio 2021)	
Risultato di esercizio (ultimi cinque anni)	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.934.007,00
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	3.414.660,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	10.415.791,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	2.883.599,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	SI
Risultato d'esercizio	1.019.395,00	
Fatturato (ultimi tre anni)	Anno di riferimento 2021	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.183.677,00
	Altri ricavi e proventi	3.717.255,00
	Anno di riferimento 2020	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.121.188,00
	Altri ricavi e proventi	3.200.385,00
	Anno di riferimento 2019	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.469.393,00
	Altri ricavi e proventi	3.559.819,00

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A del D.Lgs. nr. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	NO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, comma 2, lett. c)	NO Questo Ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o simili a quelle di ACA S.p.A. e la società svolge servizi non internalizzabili in base alla vigente legislazione statale e regionale.
Necessità contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	In relazione al contenimento dei costi di funzionamento si segnala che, per la difficile situazione finanziaria l'amministratore della società, in data 18.11.2013, ha chiesto al Tribunale di Pescara l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. Detta richiesta veniva favorevolmente approvata con decreto in data 05.02.2015. Detto procedimento prevedeva le seguenti indicazioni di massima da rispettare: <ul style="list-style-type: none"> - Stipula di una convenzione confermativa dell'affidamento del servizio idrico integrato con ATO come da accordo quadro autorizzato dal Tribunale di Pescara con decreto del 04.11.2014; - Pagamento delle spese correnti necessarie per assicurare la continuità aziendale nel periodo di interesse del Piano; - La ristrutturazione dell'azienda, con realizzazione di economie in alcune aree della stessa e conseguente rimodulazione di tutti i costi di produzione ivi compresi quelli del personale; - L'efficientamento del servizio di fatturazione e riscossione con particolare incisione sul profilo recupero debiti pregressi. - Sui costi di gestione della governance della Società si è già intervenuti mediante una drastica riduzione delle persone e dei relativi compensi erogati. Il Tribunale di Pescara, con decreto collegiale del 28.04.2016 depositato il 31.05.2016, ha omologato il concordato preventivo con continuità aziendale proposto da ACA S.p.A, in house providing. Con la sentenza di omologa della procedura di concordato preventivo del 31.05.2106, la società ha iniziato il 26.09.2016 ad eseguire il pagamento dei creditori privilegiati e successivamente dei creditori chirografari. Alla data del 31.03.2021 risultano pagati debiti per circa 51.4 milioni di euro in favore dei creditori del concordato rispetto al complessivo importo di € 69.098.625, pari ad oltre il 74% del debito totale. Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato della possibilità di sospensione e rinvio per un periodo di 6 mesi delle rate in scadenza per effetto dell'art. 9, comma 1, D.L. nr. 23/2020, convertito in Legge nr. 40/2020.

Necessita di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	NO Un aspetto dirimente da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione spetta sempre alla Regioni: in Abruzzo l'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico). Ne consegue che l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico non può che essere l'ente di governo dell'ATO regionale ovvero l'ERSI ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.
Holding pura	NO
Società in house	SI – La Società non appartiene ad un gruppo e non è sotto il controllo dominante di altre società. La società è soggetta al controllo analogo esercitato dall'ERSI (già ATO nr. 4 del pescarese).
Previsione nello Statuto della società in house di limiti sul fatturato	NO
Esito della ricognizione	La società non risulta oggetto di interventi di razionalizzazione. La competenza circa un eventuale intervento di razionalizzazione è comunque da attribuirsi al nuovo Ente Regionale per il Servizio Idrico che rappresenta l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//

- **Consorzio Gestione risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara s.r.l. (Cogervap s.r.l.)**

Svolge attività di distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Consorzio Gestione risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara s.r.l. (Cogervap s.r.l.)	Società a responsabilità limitata	Consiglio di Amministrazione

Codice Fiscale	01530850666
Partita IVA	01530850666
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione della Società	La società, costituita nell'anno 2001, svolge servizio di distribuzione di gas metano soggetto alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici ed è in attesa delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio, di prossima realizzazione
Natura di holding	NO
Sede legale	Vittorito (AQ)
Indirizzo	Via Roma, 2
Telefono	0864-727015
Fax	0864-727797
PEC	cogervap@legalmail.it
Sito istituzionale	
Attività svolta	<p>La società opera nel settore della distribuzione del gas metano ed è concessionaria del servizio di distribuzione gas metano in diversi comuni della Provincia di L'Aquila e di Pescara.</p> <p>Il servizio di distribuzione gas metano comprende - come previsto dal Decreto Letta - tutte le attività che riguardano la manutenzione delle reti, la realizzazione degli allacciamenti, la posa dei misuratori d'utenza e la gestione della sicurezza degli impianti.</p> <p>il capitale posseduto dal socio pubblico è il 58,28% ed il capitale posseduto dal socio privato è il 41,72%.</p> <p>I rapporti economici tra i soci sono sempre regolati da un accordo parasociale che prevede, in particolare, la costituzione di un Conto Industriale intestato a ciascun Comune Socio dove confluiscono le componenti positive e negative di reddito ad essi direttamente imputabili. I costi generali, invece, sono suddivisi tra tutti i soci pubblici che hanno conferito almeno un servizio alla società. I rapporti con il socio privato sono disciplinati da uno specifico contratto di servizio che regola direttamente l'attività che lo stesso svolge in favore della società.</p>
Affidamenti	Vedere punto precedente
Quota di partecipazione detenuta direttamente nella società	7,734%
Numero dipendenti	1 (Bilancio 2021)
Costo del personale	€ 23.051,00 (Bilancio 2021)
Numero dei	Due

componenti dell'organo di amministrazione		
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 23.160,00 (Bilancio 2021)	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Uno	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	Non presente (Bilancio 2021)	
Risultato di esercizio (ultimi cinque anni)	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	4.389,00
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	45.792,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	34.799,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	61.257,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	SI
Risultato d'esercizio	60.701,00	
Fatturato (ultimi tre anni)	Anno di riferimento 2021	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	814.754,00
	Altri ricavi e proventi	14.186,00
	Anno di riferimento 2020	

	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	836.295,00
	Altri ricavi e proventi	23.920,00
	Anno di riferimento 2019	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	826.857,00
	Altri ricavi e proventi	23.665,00

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A del D.Lgs. nr. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	NO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, comma 2, lett. c)	Questo ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di Cogervap s.r.l.
Necessità contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	NO
Holding pura	NO
Società in house	NO
Previsione nello Statuto della società in house di limiti sul fatturato	
Esito della ricognizione	<p>La società non risulta oggetto di interventi di razionalizzazione.</p> <p>Alla luce della normativa vigente la società è tenuta a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di distribuzione del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito provinciale (Comune capofila è Pescara dell'ambito comprendente 44 Comuni).</p> <p>È stato pubblicato sul sito dello Sviluppo economico nel febbraio 2016 il documento riportante in via definitiva le date per l'intervento della Regione di cui all'art. 3 del D.M. nr. 226/2011, in caso di mancato avvio della gara da parte dei comuni, che di fatto prevede la proroga dei termini dei vari raggruppamenti, in particolare per gli ambiti del 7° raggruppamento a cui appartiene il Comune di Alanno, dall'11.11.2016 all'11.08.2017, con nove mesi di proroga, intervento della Regione dall'11.02.2018 e del MISE</p>

	<p>dell'11.04.2018.</p> <p>Sono in corso diverse azioni legali e ricorsi da parte degli Ambiti, società di distribuzione, comuni per diverse problematiche legate alla proroga, alla valutazione del Valore Industriale di Rimborso (VIR), che deve essere riconosciuto al gestore uscente e al capitolato di gara che non sempre risponde alle aspettative previste nelle linee guida fissate dal D.M. nr. 226/2011 e dal MISE.</p> <p>A seguito delle calamità sismiche del 2016, con il decreto "Milleproroghe" sono state previste proroghe per ulteriori 24 mesi negli ambiti dove si trovano i comuni coinvolti nel cratere del terremoto, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare dei piani di ricostruzione da inserire del bando di gara.</p> <p>Il Comune di Pescara, con particolare riferimento alla stazione appaltante Pescara Energia, nel corso del 2016 ha avviato la procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito di Pescara.</p>
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//

- **Pescarainnova s.r.l.:**

Fornisce servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.

Il Comune di Alanno non si è mai avvalso dei servizi erogati dalla Società.

La Società a partire dall'anno 2014 non ha più fornito comunicazioni circa l'approvazione dei bilanci e non ha comunicato i risultati di esercizio ed il relativo fatturato.

Con deliberazione di C.C. nr. 39 del 27.09.2021 veniva approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società Pescarainnova S.r.l. nonché la sua successiva cancellazione dal Registro Imprese.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Pescarainnova	s.r.l.	Consiglio di Amministrazione composto da tre membri

Codice Fiscale	018438880681
Partita IVA	018438880681
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Anno di costituzione della Società	12.10.2007
Natura di holding	NO
Sede legale	Città Sant'Angelo (PE)
Indirizzo	Piazza IV Novembre

Telefono	393-8909595	
Fax		
PEC	pescarainnova@pec.pescarainnova.it	
Sito istituzionale	pescarainnova.com	
Attività svolta	<p>Pescarainnova s.r.l. è una società interamente pubblica, il cui capitale è detenuto per il 100% da 38 Comuni della provincia di Pescara.</p> <p>La società svolge attività di erogazione di servizi informatici – Hosting e fornitura servizi applicativi.</p>	
Affidamenti	Nessun affidamento da parte del Comune di Alanno	
Quota di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,00%	
Numero dipendenti	0	
Costo del personale	Non disponibile	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	Amministratore Unico	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	Non disponibile	
Numero dei componenti dell'organo di controllo		
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	Non disponibile	
Risultato di esercizio (ultimi cinque anni)	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Anno di riferimento 2021	

	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	Non disponibile
	Fatturato (ultimi tre anni)	Anno di riferimento 2021
Fatturato		Non disponibile
Anno di riferimento 2020		
Fatturato		Non disponibile
Anno di riferimento 2019		
Fatturato		Non disponibile

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A del D.Lgs. nr. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Nessuna attività svolta in favore del Comune di Alanno
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, comma 2, lett. c)	Questo ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di Pescarainnova s.r.l.
Necessità contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	NO
Holding pura	NO
Società in house	
Previsione nello Statuto della	NO

società in house di limiti sul fatturato	
Esito della ricognizione	<p>La società non persegue finalità di carattere istituzionale, in quanto svolge attività di fornitura di servizi strumentali in materia informatica e consulenza – Hosting e fornitura di servizi applicativi.</p> <p>Non risulta necessaria al perseguimento delle finalità dell'Ente.</p> <p>I Bilanci non sono disponibili dall'annualità 2014.</p> <p>La Provincia di Pescara, che detiene una quota maggioritaria di partecipazione, con nota prot. nr. 17674 del 23.09.2019 ha sollecitato gli organi competenti della società ad attivarsi per l'approvazione dei bilanci di esercizio non ancora depositati presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.</p>
Modalità (razionalizzazione)	<p>Con deliberazione di C.C. nr. nr. 39 del 27.09.2021 è stato approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società, nonché la sua successiva cancellazione dal Registro Imprese.</p>
Termine previsto per la razionalizzazione	<p>Un anno dalla data di esecutività della presente deliberazione.</p>

Si trasmette il presente provvedimento al Consiglio comunale per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Vecchi

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Sara Perna